

**COMITATO PROMOTORE DELLA FONDAZIONE “CRESCO”
STATUTO**

1. COSTITUZIONE E SEDE

È costituito un Comitato fondatore (di seguito “Comitato”), denominato “Comitato Promotore

Il Comitato ha sede in, via n°, e ha durata prevista dall’Atto Costitutivo di cui la presente scrittura rappresenta allegato.

Il Comitato è regolato dal presente Statuto e, per quanto ivi non previsto, dal vigente Codice Civile.

Il Comitato è apolitico e aconfessionale, non ha scopo di lucro e tutte le cariche e mansioni vengono svolte gratuitamente.

2. FINALITÀ E SCOPI DEL COMITATO

Il Comitato, a chiarimento di quanto già indicato nell’Atto Costitutivo, si prefigge di:

- svolgere opera di promozione culturale presso il pubblico del concetto, delle attività e delle potenzialità della Fondazione di Comunità;
- costruire eventi a tal fine, creare materiale informativo, in digitale e in cartaceo, e contattare tutti i soggetti ritenuti interessanti;
- ricercare attivamente tutti i possibili partner oblatori;
- progettare e svolgere le azioni strategiche ritenute utili e necessarie per l’avviamento della Fondazione di Comunità;
- raccogliere e curare adeguatamente il mantenimento del patrimonio necessario;
- definire il funzionamento legale e amministrativo della Fondazione di Comunità.

Il Comitato potrà avvalersi di qualsiasi strumento idoneo o anche solo utile alla realizzazione delle proprie finalità statutarie, in particolare:

- ricorrere al parere di esperti/tecnici;
- partecipare a bandi nazionali/internazionali;
- costituire accordi di partenariato;
- impiegare social network;
- creare piattaforme informatiche per la raccolta dei fondi;
- dotarsi o partecipare a siti web indipendenti da quelli dei singoli enti promotori;
- trovare modalità creative e diverse di coinvolgimento degli oblatori

3. COMPITI E ORGANI DEL COMITATO

Il Comitato:

- raccoglie presso enti, associazioni e privati le sovvenzioni necessarie per far fronte alle spese connesse alla promozione e al raggiungimento degli scopi prefissati nell'art. 2 del presente atto;
- valuta e approva le iniziative proposte dai suoi membri;
- delibera sulle modifiche del presente atto;
- procede, alla scadenza, alla rielezione dei suoi Organi;
- può redigere, se lo ritiene necessario, il proprio regolamento;

I membri fondatori del Comitato formano il primo Consiglio Direttivo.

I promotori e coloro che assumono la gestione del fondo patrimoniale raccolto per la costituzione della Fondazione di Comunità sono responsabili personalmente e solidamente della conservazione dello stesso e della sua destinazione. Ai sensi della legge vigente, tuttavia, il Comitato non è proprietario del Fondo e non può disporre di esso in maniera diversa dall'unico scopo per cui viene raccolto ovvero la costituzione della Fondazione di Comunità.

Ogni operazione di carattere patrimoniale deve essere deliberata dall'unanimità dei componenti il Comitato.

Le deliberazioni non aventi carattere patrimoniale possono essere adottate a maggioranza semplice.

Il Comitato si riunisce almeno sei volte all'anno o qualora se ne ravvisi la necessità.

Il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente.

Alla sua costituzione il Comitato nomina al suo interno:

- a) il Presidente
- b) il Vice Presidente
- c) il Segretario
- d) il Tesoriere

4. ADESIONI E COLLABORAZIONI

Potranno aderire al Comitato enti, associazioni e privati.

Il Comitato, con decisione unanime, potrà cooptare altri membri aderenti in aggiunta a quelli che hanno partecipato alla sua costituzione.

5. SUPPORTER

Sono supporter gli enti, le associazioni e i privati che condividono le finalità sociali del Comitato e intendono prestare la propria opera gratuitamente a favore del raggiungimento degli obiettivi del Comitato: i

supporter sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle decisioni prese dal Comitato. Non sono dotati di potere di voto all'interno dell'Assemblea ma possono partecipare in qualità di uditori.

6. TESTIMONIAL

Sono testimonial gli enti, le associazioni e i privati che, pur operando in settori diversi, sostengono a vario titolo le attività del Comitato presso il pubblico impiegando la propria immagine e competenza nonché i propri canali di comunicazione e rappresentazione.

7. RISORSE ECONOMICHE

Al fine della raccolta delle risorse economiche necessarie allo svolgimento della sua opera, il Comitato potrà avvalersi di qualsiasi strumento idoneo; in ogni caso i proventi di qualsivoglia attività, come pure eventuali sopravvenienze attive d'esercizio, verranno impiegati per il raggiungimento delle finalità prefissate nell'art. 2.

Le risorse economiche del Comitato sono impiegate per pagare le spese amministrative e quelle di qualsiasi altra natura sempre legate a quanto riportato nell'art 2.

Le obbligazioni finanziarie del Comitato sono garantite solo dai beni dello stesso, con esclusione di responsabilità personali dei suoi componenti.

8. MODIFICA DELLO STATUTO

Il Comitato potrà adottare dei Regolamenti interni complementari al presente atto, purché non siano in alcun modo in contrasto con lo stesso.

Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri effettivi del Comitato (maggioranza qualificata).

9. SCIoglimento DEL COMITATO

Lo scioglimento del Comitato dovrà essere deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri.

In caso di scioglimento, il Comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri, delibererà in ordine alla devoluzione, se in essere, di eventuali sopravvenienze della gestione economica mentre il fondo patrimoniale verrà trattato secondo quanto indicato dalle leggi in materia.

Tutti i beni del Comitato, che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, saranno devoluti ad altra organizzazione dotata di medesimo scopo sociale.